

Carpi, 14/01/2022

Comunicazione 03/2022

Oggetto: Novità in materia di salute e sicurezza

Dopo aver analizzato con la precedente circolare n. 2/2022 le novità in materia di sicurezza e salute sul lavoro soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori e di sospensione dell'attività lavorativa, passiamo a vedere con questa circolare altre importanti variazioni introdotte nel Testo Unico la cui ultima versione è consultabile alla pagina:

http://www.norsaq.it/10_leggi_consultazione.php

Sono state inserite le modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e all'Allegato I, introdotte dal Capo III "Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021).

Vediamo di cosa si tratta e, attenzione, perché **ci sono delle modifiche molto importanti.**

- individuazione dei preposti
- obblighi dei preposti
- formazione e/o aggiornamento per datori di lavoro, dirigenti e preposti, esclusivamente in presenza e con cadenza tassativamente biennale per questi ultimi
- formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro
- aggiornamento Accordo Stato-Regioni per la formazione entro il 30 giugno 2022
- nuove indicazioni per l'addestramento.

Individuazione dei preposti

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Cosa diceva la legge?	Cosa dice ora la legge?
Nulla in merito	Comma 1, b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Quindi cosa occorre fare?

Nei nostri "Organigrammi della sicurezza" abbiamo in genere già individuato i preposti che ora, tuttavia, vanno indicati in modo rigoroso per tutti i settori aziendali.

Pertanto:

- a) individuare i preposti (non solo per le attività produttive e anche per quelle d'ufficio, commerciali, di assistenza tecnica, etc.)
- b) formalizzare la loro individuazione con apposito documento
- c) inserirli nell'organigramma della sicurezza
- d) formare i preposti o verificare la loro formazione / aggiornamento
- e) rendere edotti anche i lavoratori delle variazioni intercorse, in particolare per i nuovi obblighi assegnati ai preposti
- f) per la parte del compenso ... il tema è di pertinenza aziendale

Sanzione

Articolo 55 – sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Obblighi dei preposti

Articolo 19 - Obblighi del preposto

Cosa diceva la legge?	Cosa dice ora la legge?
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.	Comma 1, a) In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti

Quindi cosa occorre fare?

È evidente il cambio di registro che è stato adottato nei confronti delle iniziative che i preposti devono intraprendere: intervenire per modificare il comportamento non sicuro dei lavoratori e, in caso di mancata attuazione, interrompere l'attività.

Finisce quindi la modalità "l'ho detto al dipendente tre volte, poi l'ho detto alla direzione" e poi? "e poi niente".

Sanzione

Articolo 56 – sanzioni per il preposto

Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro

Cosa diceva la legge?	Cosa dice ora la legge?
Nulla in merito	f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

Quindi cosa occorre fare?

Anche qui è evidente il cambio di registro che ci si aspetta: i preposti spesso vengono incaricati dalla Direzione di effettuare i controlli delle macchine (emergenze, sicurezze, interblocchi, etc.) e questi controlli "talvolta" si riducono a mettere la firma su una check di controllo dopo che sono state spuntate le verifiche senza una verifica effettiva; altre volte "pare" che siano stati gli stessi preposti a dare indicazioni sulla rimozione di alcuni dispositivi di sicurezza. Ora viene assegnata loro una precisa responsabilità.

Sanzione

Articolo 56 – sanzioni per il preposto

Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro

Contratti di appalto
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Cosa diceva la legge?	Cosa dice ora la legge?
Nulla in merito	8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Quindi cosa occorre fare?

Deve essere formalizzato nel DUVRI un aspetto che spesso viene già richiesto negli appalti dalle grandi aziende. In pratica se saremo impresa esecutrice dovremo comunicare al committente chi sarà il preposto della commessa. Se siamo i committenti lo dovremo richiedere. È evidente che il preposto individuato dovrà essere formato in materia.

Sanzione

Articolo 55 – sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Formazione dei lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Cosa diceva la legge?	Cosa dice ora la legge?
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo	2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

	a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
--	--

Quindi cosa occorre fare?

A cura della Conferenza Stato/Regioni verranno aggiornati gli accordi per la formazione entro il 15 giugno 2022. Di conseguenza dovranno essere aggiornati i programmi aziendali della formazione. Quindi sulla formazione per adesso si procede come si sta già facendo.

Cosa diceva la legge?	Cosa dice ora la legge?
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro	5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Quindi cosa occorre fare?

Le attività di addestramento, già previste dal D. Lgs. 81/2008 devono essere organizzate, effettuate e formalizzate. Ovviamente deve essere individuato anche un istruttore che abbia le caratteristiche idonee ad effettuare questa attività di addestramento.

Cosa diceva la legge?	Cosa dice ora la legge?
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b. definizione e individuazione dei fattori di rischio; c. valutazione dei rischi; d. d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.	7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

Quindi cosa occorre fare?

Fino ad ora il Datore di Lavoro (DDL) non aveva alcun obbligo formativo. In pratica il soggetto che per la sicurezza ha il maggior numero di obblighi e responsabilità era legalmente esentato da qualsiasi corso di formazione. Le modalità della formazione del DDL dovranno essere definite nella revisione dell'Accordo S/R entro il giugno 2022.

Sanzione

Articolo 55 – sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro

Cosa diceva la legge?	Cosa dice ora la legge?
Nulla in merito	7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

Quindi cosa occorre fare?

Occorre organizzare la formazione dei preposti esclusivamente in presenza e con periodicità almeno biennale invece che quinquennale. Questo a maggior ragione dimostra l'importanza che la norma riconosce alla formazione dei preposti che hanno un ruolo cruciale nella gestione della sicurezza.

Sanzione

Articolo 55 – sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro

Come si capisce da questa e dalla precedente comunicazione la normativa sta cercando di sterzare su aspetti gestionali della sicurezza che siano più concreti ed efficaci.

Segnaliamo in conclusione che abbiamo previsto una **formazione per aggiornamento dei Preposti e dei Dirigenti** che affianca i temi tipici della **formazione alla sicurezza con quelli del team building**, attraverso la progettazione ed effettuazione di una escursione in ambiente naturale.

Restiamo a disposizione per darvi il supporto necessario ed effettuare con voi gli interventi del caso.

Cordiali saluti

Staff Norsaq